



Comune di Monfalcone

Provincia di Gorizia

www.comune.monfalcone.go.it

**Area 4 – Servizi ai cittadini
Suap e Commercio – Gestioni associate**

via F.lli Rosselli n. 17

PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

E-mail: suap-commercio@comune.monfalcone.go.it

**Associazione Intercomunale
Città Mandamento – Mesto Okrožje**

Sportello Unico per le Attività Produttive

(Comuni di Doberdò del Lago – Doberdob, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco)

Imposta di bollo per il presente atto
assolta tramite marca da bollo del valore
di € 16,00 depositata presso la ditta autorizzata
come da dichiarazione agli atti del Servizio
SUAP e Commercio (id.n. 001130757076816)

**Spett.le
DITTA ZOTTI GAETANO**

Inviata esclusivamente tramite pec

Monfalcone, 2 marzo 2016

OGGETTO: SUAP 64/2015 Rilascio autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Preso atto che con istanza dd. 27/02/2015 il signor Zotti Gaetano in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (P. iva 00442230314 e C.F. ZTTGTN51A25E098W) con sede legale ed operativa in via Rosa Agazzi, 11 a Staranzano ha presentato domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 ed in particolare per:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2003, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Rilevato che trattasi di procedimento in capo alla Provincia, per quanto previsto dall'art. 2 del DPR 59/2013, e più precisamente alla Provincia di Gorizia, territorialmente competente.

Preso atto che in data 29.02.2016 la Provincia di Gorizia – Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente ha emanato la determinazione n. 197/2016 relativa all'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e che la stessa è stata trasmessa a questo sportello tramite posta elettronica certificata in data 01.03.2016 prot. n. 8939/a;



Milocchi

Responsabile dell'Area e Responsabile Unico del SUAP (RUP):

dott. Walter

Responsabile del Servizio Suap e Commercio e del procedimento:
Responsabile dell'istruttoria e di ogni adempimento relativo al procedimento:

Tiziana Spigarolo

Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.45
giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì chiuso



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

www.comune.monfalcone.go.it

Area 4 – Servizi ai cittadini
Suap e Commercio – Gestioni associate

via F.lli Rosselli n. 17

PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

E-mail: suap-commercio@comune.monfalcone.go.it

Associazione Intercomunale
Città Mandamento – Mesto Okrožje

Sportello Unico per le Attività Produttive

(Comuni di Doberdò del Lago – Doberdob, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco)

Dato atto che la suddetta determinazione, completa di tre allegati, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Vista la L.R. 12.02.2001 n. 3 e sue modifiche ed integrazioni e considerato che la stessa prevede che lo Sportello unico per le attività produttive costituisca l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.

Visto l'art. 2 comma 1 lettera a) del citato D.P.R. 59/2013 che prevede il rilascio del provvedimento tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive;

RILASCIA

Il presente provvedimento unico finale ai fini dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13/03/2013 n. 59 che si riferisce all'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alla comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 di cui al provvedimento dd. 29/02/2016 emesso dall'autorità competente, Provincia di Gorizia, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante, subordinato, in particolare, al rispetto delle prescrizioni contenute nello stesso e nei suoi allegati.

RENDE NOTO

che come stabilito nella determinazione n. 197/2016 emessa dalla Provincia di Gorizia - Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente, la validità dell'Autorizzazione Unica Ambientale alle attività sopra esposte è pari ad anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata del presente provvedimento, ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del DPR 59/2013.

Come previsto dall'art. 3 della legge 241 dd. 7.8.1990, che il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi del Decreto Legislativo 2.7.2010 n. 104 avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla data della notifica o comunque dalla piena conoscenza, ovvero in via alternativa entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

documento informatico sottoscritto digitalmente dal

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI AI CITTADINI

dott. Walter Milocchi

ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005



Milocchi

Responsabile dell'Area e Responsabile Unico del SUAP (RUP):

dott. Walter

Responsabile del Servizio Suap e Commercio e del procedimento:

Tiziana Spigarolo

Responsabile dell'istruttoria e di ogni adempimento relativo al procedimento:

Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.45
giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

martedì chiuso

Allegato della C.A.T.O. Orientale Goriziano per il s.i.i. al provvedimento di A.U.A. di cui al D.P.R. n° 59/2013
(titolo autorizzativo di cui alla Parte Terza del D.Lvo. n. 152/2006 e s.m.i. – art. 124: autorizzazione di acque reflue industriali – corpo recettore pubblica fognatura).

Ditta individuale: **ZOTTI GAETANO**

Comune: **STARANZANO**

Premesse

Visti:

La **Legge n. 36 dd. 5 gennaio 1994**, "Disposizioni in materia di risorse idriche".

La **Legge Regionale n. 13 dd. 23 giugno 2005**, "Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

La **convenzione di cooperazione Rep. N. 6708** della Provincia di Gorizia dd. 12 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell'art. 9 della precitata Legge n. 36/1994, per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico di competenza, dal presidente della Provincia di Gorizia da tutti i sindaci dei Comuni del territorio provinciale.

La **delibera del Comitato Interministeriale dd. 4 febbraio 1977** "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e) della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

Il **D.P.G.R. dd. 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.**, recante il Piano Generale per il Risanamento delle Acque (art. 8, Legge n. 319/1976).

La **Legge Regionale n. 7 dd. 26 gennaio 2001**, articolo 22.

Il **D.Lvo. n. 152 dd. 3 aprile 2006**, "Norme in materia ambientale".

Il **D.Lvo. n. 4 dd. 16 gennaio 2008**, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 ...".

La **Legge Regionale n. 16 dd. 5 dicembre 2008**, "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, ..." ed in particolare l'articolo 19.

Il **D.P.R. n. 227 dd. 19 ottobre 2011**, "**Regolamento** per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese...", in particolare l'art. 2.

La **Legge Regionale n. 26 dd. 21 dicembre 2012**, all'art. 179 di modifica della Legge Regionale n. 13 dd. 15 maggio 2002, art. 18, com. 25, 26, 27, 28 e 29.

Il **D.P.R. n. 59 dd. 13 marzo 2013**, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e le semplificazioni di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese ...", in particolare l'articolo 3.

Il "**Regolamento degli scarichi di acque reflue e del servizio di fognatura**" approvato dall'Assemblea d'Ambito con delibera n. 13 dd. 4/09/2006, aggiornato successivamente con le delibere n. 38 dd. 7/03/2008, n. 65 dd. 15/12/2010 e n. 89 dd. 14/06/2012.

Vista la documentazione amministrativa e tecnica allegata alle istruttorie di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, presso la C.A.T.O. Orientale Goriziano per il s.i.i. e di autorizzazione all'allacciamento presso l'Ente Gestore del s.i.i., Irisacqua s.r.l.

Visti:

Il **decreto di autorizzazione allo scarico** di acque reflue industriali in pubblica fognatura, emesso con **prot. n. 260/14 dd. 18/03/2014** (rilasciato quale rinnovo del decreto recante prot. n. 30405/09 dd. 17/12/2009) della C.A.T.O. Orientale Goriziano a favore del sig. **Gaetano Zotti** – c.f. ZTTGTN51A25E098W – in qualità di legale rappresentante della omonima ditta "**Gaetano Zotti**" – p.i. 00442230314 – avente sede legale e stabilimento produttivo con scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in comune di Staranzano in via Rosa Agazzi n. 11, per l'attività di "**recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura metallica**", svolta nello stabilimento censito al C.T. di Staranzano, al F.M. n. 5, pp.cc.nn. 2082, 2608, 571/12.

L'**istanza di Autorizzazione Unica Ambientale** (nel seguito A.U.A.), presentata presso lo sportello S.U.A.P. intercomunale del Comune di Monfalcone (identificativo pratica SUAP n. 64/2015) dal sig. **Gaetano Zotti** – c.f. ZTTGTN51A25E098W – in qualità di legale rappresentante della omonima ditta "**Gaetano Zotti**" – p.i. 00442230314 – avente sede legale e stabilimento produttivo con scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in comune di Staranzano in via Rosa Agazzi n. 11, per l'attività di "**recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura metallica**", svolta nello stabilimento censito al **C.T. di Staranzano, al F.M. n. 5, pp.cc.nn. 2082, 2608, 571/12.**

Accertato che l'istanza di A.U.A. è stata inoltrata telematicamente a questa Consulta d'Ambito dal servizio S.U.A.P. del Comune di Monfalcone, con prot. n. aoo_m1/2015/0008609 dd. 3/03/2015 e che tale documentazione è stata registrata in ingresso al **prot. n. 238 dd. 04/03/2015** della C.A.T.O. Orientale Goriziano.

Visti:

La **richiesta di parere tecnico vincolante** per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (*da ricomprendere in seguito nel provvedimento di A.U.A.*), trasmessa ad Irisacqua s.r.l. con **prot. n. 266/15 dd. 10/03/2015** della C.A.T.O. Orientale Goriziano.

Il **parere tecnico vincolante**, emesso da Irisacqua s.r.l. con **prot. n. 6375/15 dd. 5/08/2015**, a favore del legale rappresentante della ditta individuale "Zotti Gaetano", come precedentemente descritta.

La **comunicazione con richiesta di integrazioni** documentali, emessa in esito al parere tecnico vincolante di cui al punto precedente, e trasmessa allo sportello S.U.A.P. intercomunale del Comune di Monfalcone, con **prot. n. 823/15 dd. 27/08/2015** della C.A.T.O. Orientale Goriziano.

La **documentazione integrativa** dell'istanza di A.U.A. presentata in data 24/11/2015 presso lo sportello S.U.A.P. intercomunale del Comune di Monfalcone (*identificativo pratica SUAP n. 64/2015*) dal sig. **Gaetano Zotti** – c.f. *ZTTGTN51A25E098W* – in qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale "Zotti Gaetano" – p.i. *00442230314* – avente sede legale e stabilimento produttivo con scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in comune di Staranzano in via Rosa Agazzi n. 11, come già precedentemente descritta.

Accertato che l'istanza di A.U.A. (*integrazioni*) è stata inoltrata telematicamente a questa Consulta d'Ambito dal servizio S.U.A.P. del Comune di Monfalcone, con prot. n. comune/2015/0049295 dd. 25/11/2015 e che tale documentazione è stata registrata in ingresso al **prot. n. 1194/15 dd. 26/11/2015** della C.A.T.O. Orientale Goriziano.

Visti:

La **comunicazione**, emessa in esito alle integrazioni documentali ricevute e di cui al punto precedente, e trasmessa alla Provincia di Gorizia – Direzione sviluppo territoriale e ambiente – con **prot. n. 70/16 dd. 20/01/2016** della C.A.T.O. Orientale Goriziano.

L'ulteriore **documentazione integrativa** dell'istanza di A.U.A. presentata in data 27/01/2016 presso lo sportello S.U.A.P. intercomunale del Comune di Monfalcone (*identificativo pratica SUAP n. 64/2015*) dal sig. **Gaetano Zotti** – c.f. *ZTTGTN51A25E098W* – in qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale "Zotti Gaetano" – p.i. *00442230314* – avente sede legale e stabilimento produttivo con scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in comune di Staranzano in via Rosa Agazzi n. 11, come già precedentemente descritta.

Accertato che l'istanza di A.U.A. (*integrazioni*) è stata inoltrata telematicamente a questa Consulta d'Ambito dal servizio S.U.A.P. del Comune di Monfalcone, con prot. n. comune/2016/0003645 dd. 27/01/2016 e che tale documentazione è stata registrata in ingresso al **prot. n. 117/16 dd. 28/01/2016** della C.A.T.O. Orientale Goriziano.

Visti:

La **richiesta di aggiornamento del parere tecnico vincolante** per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (*da ricomprendere in seguito nel provvedimento di A.U.A.*), trasmessa ad Irisacqua s.r.l. con **prot. n. 169/16 dd. 5/02/2016** della C.A.T.O. Orientale Goriziano.

Il **parere tecnico vincolante**, favorevole all'emissione di un decreto di autorizzazione allo scarico per acque reflue industriali in pubblica fognatura, emesso da Irisacqua s.r.l. con **prot. n. 1186/16 dd. 10/02/2016**, a favore del legale rappresentante della ditta individuale "Zotti Gaetano", come precedentemente descritta.

Tenuto conto che l'istanza di cui in precedenza è finalizzata ad ottenere anche il rilascio del titolo autorizzativo di cui all'art. n. 124 della Parte Terza del D.Lvo. n. 152 dd. 3 aprile 2006 (*autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura*) per l'attività in oggetto.

Valutati tutti gli elaborati amministrativi e tecnici allegati all'istanza di A.U.A., relativi allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ed in particolare gli allegati: "QIG – Quadro Informativo Generale", "I1 – Domanda unica SUAP", "AUA – SKAg – Scarichi industriali in fognatura – scheda A gestore", le relazioni tecniche ed illustrative, le planimetrie o gli elaborati grafici in genere, le analisi chimiche, le schede tecniche e gli ulteriori allegati tecnici grafici o illustrativi pervenuti a questi uffici con il fine di ottenere il rilascio del titolo autorizzativo di cui all'art. 124 della Parte Terza del D.Lvo. n. 152 dd. 3 aprile 2006, e nella fattispecie quanto trasmesso con i prott. nn. 238/2015, 1194/2015, 117/2016 della C.A.T.O. Orientale Goriziano.

Preso atto che le documentazioni amministrative con i relativi allegati tecnici pervenuti anche a questi uffici, consentono di avviare e concludere con esito positivo il procedimento di emissione del provvedimento "*Allegato della C.A.T.O. Orientale Goriziano per il s.i.i. al provvedimento di A.U.A. di cui al D.P.R. n° 59/2013*", da rilasciare pertanto a favore del legale rappresentante della ditta individuale "Zotti Gaetano", come precedentemente descritta.

Tenuto conto che nulla osta all'emissione del presente atto.

Si esprime parere favorevole e si autorizza, in osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. A far data dall'entrata in vigore del decreto di Autorizzazione Unica Ambientale, **si intendono abrogati e non più in vigore** tutti gli eventuali precedenti provvedimenti autorizzativi emessi dalla C.A.T.O. Orientale Goriziano a favore del legale rappresentante della ditta esercitante l'attività produttiva in oggetto (*nel caso specifico decreto di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, recante prot. n. 260/14 dd. 18/03/2014 della C.A.T.O. Orientale Goriziano*).

2. Il Sig. **Gaetano ZOTTI** – c.f. ZTTGTN51A25E098W – in qualità di legale rappresentante della omonima ditta "**Gaetano Zotti**" – p.i. 00442230314 – avente sede legale e stabilimento produttivo con scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura in comune di Staranzano in via Rosa Agazzi n. 11, per l'attività di "**recupero rifiuti speciali non pericolosi di natura metallica**", è **autorizzato** a scaricare in pubblica fognatura i reflui fognari industriali derivanti dal proprio stabilimento con le modalità descritte negli elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto (*anche qualora non espressamente allegati*).

3. Lo scarico di origine industriale autorizzato in pubblica fognatura proviene dall'insediamento censito al C.T. di **Staranzano**, al F.M. n. **5**, pp.cc.nn. **2082, 2608, 571/12**.

4. Lo scarico di origine industriale autorizzato in pubblica fognatura è dato dai seguenti flussi:

A) - scarico di acque reflue industriali derivanti dal dilavamento meteorico dei piazzali esterni scoperti ed impermeabilizzati su cui si svolge l'attività di recupero dei rifiuti – **piazzale esistente** – area stimata in **circa 2475 mq** (*frazione di prima pioggia che precipita sulla superficie adibita a movimentazione mezzi e macchinari, deposito, recupero, lavorazione*).

Le acque di scarico **A**, reflue industriali ai sensi di quanto disposto dall'art. 74 c.1 lett. h) del D.Lvo. n. 152/2006 e dall'art. 19 della L.R. n. 16/2008, **sono espressamente autorizzate con il presente atto e sono soggette alle prescrizioni di cui nel seguito**. Sono raccolte da manufatti dotati di caditoie grigliate, successivamente collettate nella rete fognaria interna dedicata e recapitate infine nella pubblica fognatura (*allacciamento su via Rosa Agazzi*). Prima dello scarico nel collettore pubblico sono pretrattate da apposito impianto come di seguito descritto.

Una volta raccolte dai manufatti preposti, le acque reflue di scarico **A** sono collettate verso l'impianto di pretrattamento delle acque reflue industriali che è costituito da un manufatto monoblocco che provvede alle **fasi di sedimentazione e di disoleazione**.

Il manufatto (*prod. Landini – mod. SEP 4000 Pollutions*) prevede internamente anche una fase di separazione delle portate di prima pioggia dalle frazioni eccedenti (*scolmatore interno*). Il **volume totale utile** dell'impianto di pretrattamento è pari a **circa 4,95 metri cubi**. Lo stesso impianto, in fase di disoleazione, può trattare in continuo una **portata istantanea massima pari a circa 15 litri/secondo**. Prima del manufatto di pretrattamento dei reflui è installato in opera un manufatto scolmatore che provvede alla separazione della frazione di prima pioggia dalle frazioni eccedenti (*volume totale utile pari a circa 1000 litri*).

Le acque reflue pretrattate sono successivamente scaricate per gravità e proseguono fino all'allacciamento in pubblica fognatura.

Il pozzetto di campionamento dei reflui di scarico **A** è collocato in opera immediatamente a valle dell'impianto di pretrattamento. Tali acque reflue dovranno essere singolarmente campionabili, prima della miscelazione con altri reflui. Il pozzetto di campionamento deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di controllo.

Lo scarico finale **A** ha andamento variabile con portata **dipendente dalle precipitazioni meteoriche**.

B) - scarico di acque reflue industriali derivanti dal dilavamento meteorico dei piazzali esterni scoperti ed impermeabilizzati su cui si svolge l'attività di recupero dei rifiuti – **piazzale nuovo** – area stimata in **circa 2763 mq** (*frazione di prima pioggia che precipita sulla superficie adibita a movimentazione mezzi e macchinari, deposito, recupero, lavorazione*).

Le acque di scarico **B**, reflue industriali ai sensi di quanto disposto dall'art. 74 c.1 lett. h) del D.Lvo. n. 152/2006 e dall'art. 19 della L.R. n. 16/2008, **sono espressamente autorizzate con il presente atto e sono soggette alle prescrizioni di cui nel seguito**. Sono raccolte da manufatti dotati di caditoie grigliate, successivamente collettate nella rete fognaria interna dedicata e recapitate infine nella pubblica fognatura (*allacciamento su via Rosa Agazzi*). Prima dello scarico nel collettore pubblico sono pretrattate da apposito impianto come di seguito descritto.

Una volta raccolte dai manufatti preposti, le acque reflue di scarico **B** sono collettate verso l'impianto di pretrattamento delle acque reflue industriali che è costituito da due manufatti monoblocco realizzati in parallelo che provvedono alle **fasi di sedimentazione e di disoleazione**.

Ognuno dei due manufatti tipo installati (*prod. Landini – mod. SEP 4000 Pollutions*) prevede internamente anche una fase di separazione delle portate di prima pioggia dalle frazioni eccedenti (*scolmatore interno*). Il **volume totale utile** di ogni singolo manufatto monoblocco è pari a **circa 4,95 metri cubi**, mentre lo stesso manufatto, in fase di disoleazione, può trattare in continuo una **portata istantanea massima pari a circa 15 litri/secondo**. Prima dei due manufatti di pretrattamento posti in parallelo è installato in opera un pozzetto scolmatore che

provvede alla separazione della frazione di prima pioggia dalle frazioni eccedenti (*volume totale utile pari a circa 1000 litri*).

Le acque reflue pretrattate sono successivamente scaricate in una stazione di sollevamento e successivamente vengono rilanciate fino all'allacciamento in pubblica fognatura. Nella cabina di pompaggio esterna, sono installate due elettropompe, che sono in grado di rilanciare i reflui meteorici pretrattati con una portata di circa 18-20 litri/secondo (*portata massima 23 l/s – dati produttore*).

Il pozzetto di campionamento dei reflui di scarico B è collocato in opera immediatamente a valle dell'impianto di pretrattamento (*può coincidere con la stazione di sollevamento o con un vano specifico ricavato nella stessa*). Tali acque reflue dovranno essere singolarmente campionabili, prima della miscelazione con altri reflui. Il pozzetto di campionamento deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di controllo.

Lo scarico finale B ha andamento variabile con portata **dipendente dalle precipitazioni meteoriche**.

5. Per il prelievo dei campioni dei flussi parziali di scarico **A, B** di **origine industriale**, si utilizzano i pozzetti di campionamento collocati in opera immediatamente a valle dei pretrattamenti. Tali manufatti devono essere collocati in opera **prima della miscelazione con altri reflui** di scarico e devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di controllo. Se necessario possono essere costituiti anche da manufatti di sollevamento o parti degli stessi.

6. Le acque reflue assimilate alle civili provenienti dai servizi igienici e dai lavabi interni allo stabilimento sono sempre ammesse in fognatura, salvo variazioni qualitative o quantitative in relazione alla loro classificazione, sono scaricate nella rete fognaria interna e successivamente nella pubblica fognatura. **Le acque meteoriche di dilavamento delle coperture** vengono recapitate nei primi strati del suolo senza pretrattamento. Le frazioni di **seconda pioggia delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali** vengono recapitate nella rete fognaria interna e successivamente nella pubblica fognatura. Gli scarichi parziali di acque reflue di cui al presente articolo, allacciate in pubblica fognatura, non sono soggette ad autorizzazione specifica da parte di questa Consulta d'Ambito e **sono permanentemente autorizzate all'allacciamento**.

Per le acque di dilavamento meteorico delle coperture e delle aree esterne dalle quali non si originano reflui contaminati classificabili come industriali, è preferibile un recapito alternativo alla pubblica fognatura; in caso di mutate necessità tecnico gestionali delle reti fognarie pubbliche, sarà facoltà dell'Ente Gestore del s.i.i. richiedere la separazione di tale frazione di origine meteorica con conseguente conferimento della stessa ad un recapito diverso dalla pubblica fognatura.

7. L'autorizzato dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

7.1 Le acque reflue industriali di cui sopra (*Scarico A, B*) dovranno rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Terza Parte del D.Lvo. 152/2006 (*scarichi in rete fognaria*).

7.2 Le condotte di scarico e gli impianti devono essere conformi al progetto che costituisce parte integrante del presente atto.

7.3 Agli scarichi in rete fognaria pubblica potranno essere addotte esclusivamente le acque reflue industriali autorizzate di cui alle **lettere A) B) del p.to 4** del presente atto, salvo quanto diversamente specificato al punto 6 (*scarichi non soggetti ad autorizzazione specifica*).

7.4 L'autorizzato dovrà svolgere con la necessaria frequenza le manutenzioni degli impianti di pretrattamento ai fini del regolare funzionamento (frequenza di manutenzione come prevista dai manuali tecnici forniti dal costruttore – comunque non superiore ai 12 mesi).

7.5 L'autorizzato dovrà mantenere i manufatti assunti per la misurazione degli scarichi accessibili per il campionamento ed il controllo anche se all'interno della proprietà.

7.6 L'autorizzato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione della destinazione d'uso dell'insediamento, anche parziale, successiva alla data della presente.

7.7 L'autorizzato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni mutamento che, successivamente alla data di notifica dell'autorizzazione allo scarico, intervenga nel ciclo tecnologico, nella natura delle materie prime utilizzate, nelle condotte di scarico, nei manufatti o nell'impianto di pretrattamento.

7.8 L'autorizzato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento ad altro soggetto della proprietà e della gestione degli impianti, cui l'autorizzazione si riferisce.

7.9 L'autorizzato ha l'obbligo, in caso di variazione del soggetto titolare dello scarico, di chiedere una nuova autorizzazione, o quantomeno di prendere contatti con le amministrazioni competenti e verificare per tempo se vige il caso in cui sia sufficiente procedere con un semplice atto di trasferimento della titolarità come indicato al precedente punto 7.8.

7.10 L'autorizzato ha l'obbligo di effettuare il controllo degli scarichi in attività, producendo gli adeguati referti analitici con le cadenze di seguito specificate: **scarico A, scarico B** – (*cadenza semestrale per ognuno degli scarichi parziali con parametri analizzati: pH, BOD5, COD, Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali,*

Fosforo, Rame, Zinco, Ferro, Piombo, Saggio di tossicità acuta). Rimane l'obbligo da parte dell'autorizzato di conservare tali referti nei propri archivi e di esibirli alle competenti autorità di controllo qualora dalle stesse richiesto.

7.11 Qualora, durante la validità del presente allegato al decreto di Autorizzazione Unica Ambientale non intervengano modifiche sostanziali agli impianti fognari autorizzati, tali da richiedere il rilascio di un nuovo provvedimento di A.U.A., l'autorizzato deve trasmettere alla Consulta d'Ambito, con **cadenza quadriennale** (*dalla data di emissione del decreto di A.U.A.*), una dichiarazione che le reti fognarie e/o gli impianti di pretrattamento sono sostanzialmente immutati rispetto alla situazione autorizzata.

7.12 In ogni caso l'eventuale presenza di alterazioni non consentite nell'acqua di scarico comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al punto 9 del presente atto.

7.13 Si intendono richiamate tutte le prescrizioni riportate nel parere tecnico emesso da Irisacqua s.r.l. con **prot. n. 1186/16 dd. 10/02/2016**.

7.14 Secondo quanto prescritto dall'ente gestore del s.i.i., in particolare al punto n. 3 del parere tecnico prot. n. 1186/2016, la **portata massima istantanea** scaricabile in pubblica fognatura per il flusso parziale di **scarico "B"**, dovrà essere contenuta entro i **15 litri/secondo**. Per verificare l'effettivo rispetto di tale prescrizione, **entro il termine di 60 giorni** dall'emissione dell'A.U.A., dovrà essere prodotta una relazione di calcolo che attesti la prevalenza totale del sistema (*geodetica più perdite di carico della tubazione di rilancio in fognatura*), che individui in modo certo il punto di lavoro della pompa sulla curva caratteristica di funzionamento già fornita in allegato dal richiedente, evidenziando altresì l'eventuale installazione di dispositivi specifici (*saracinesche, valvole, strozzature, ecc.*) atti a limitare la portata di rilancio entro i termini di cui sopra. Deve essere allegato anche lo schema di comando delle pompe (*livelli di accensione e spegnimento*) e dovrà essere indicata l'impossibilità di avviamento contemporaneo delle pompe (*interblocco elettromeccanico*). La **portata massima istantanea scaricabile in pubblica fognatura per il flusso parziale di scarico "A"**, dovrà essere contenuta entro i **15 litri/secondo**.

7.15 Il titolare del provvedimento di autorizzazione dovrà dare **tempestiva comunicazione** ad Irisacqua s.r.l. ed alla C.A.T.O. Orientale Goriziano dell'attivazione dello scarico "B" (*anche a mezzo fax al numero 0481548284*). Prima dell'attivazione dello scarico, la ditta dovrà trasmettere il certificato di regolare esecuzione (*con allegati tecnici di "as-built"*), a firma del direttore dei lavori, attestante l'avvenuta realizzazione delle opere, eseguite conformemente a quanto indicato negli elaborati progettuali presenti agli atti d'istruttoria della C.A.T.O. Orientale Goriziano.

7.16 Eventuali malfunzionamenti degli impianti di pretrattamento e/o verificarsi di scarichi anomali dovranno essere segnalati immediatamente al n° 800 993190, fornendo al contempo tutti i dati relativi a portata idraulica, composizione chimico-fisica del refluo e dei provvedimenti attuati per l'eliminazione o quantomeno per il contenimento dei danni al depuratore centralizzato cittadino. In particolare, **è vietato il dilavamento volontario di prodotti chimici in fognatura**. Viceversa, gli sversamenti accidentali dovranno essere confinati entro l'impianto di pretrattamento, con chiusura dello scarico verso la fognatura.

7.17 Entro **30 giorni** dalla data di attivazione dello scarico, **dovrà essere predisposto un "registro di manutenzione" dei sistemi di trattamento**, sul quale dovranno essere riportati cronologicamente, i risultati dei controlli, delle manutenzioni effettuate, delle verifiche di funzionamento dell'impianto e dello smaltimento dei rifiuti prodotti. I dati delle attività di cui sopra, dovranno essere riportati sugli appositi registri, entro e non oltre 20 giorni dalla data delle operazioni eseguite sugli impianti stessi, allegando contestualmente i rispettivi verbali e certificati di controllo e manutenzione eseguiti. I registri di manutenzione di cui in precedenza dovranno essere custoditi dal gestore dell'impianto stesso e consultabili su eventuale richiesta delle autorità locali di controllo competenti.

8. E' fatto obbligo di richiedere una nuova Autorizzazione Unica Ambientale in caso di modifica del sistema di scarico che comporti una variazione qualitativa o quantitativa delle acque di scarico industriali in pubblica fognatura autorizzate con il presente atto.

9. La mancata osservanza delle norme vigenti o delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal "Regolamento degli scarichi di acque reflue e del servizio di fognatura" dell'Ente d'A.T.O. Orientale Goriziano (*ult. agg. delib. n. 89 dd. 14/06/2012*).

10. Il presente atto viene emesso ai soli fini del D.Lvo. n. 152/2006 in coordinato con quanto previsto dal D.P.R. n. 59/2013 e non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti.
















11. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni del ricevimento stesso.

Il Direttore della C.A.T.O


dott. ing. Flavio Gabrielcig

Allegato **grafico 1 di 3**: scansione stralcio di "Planimetria generale" (fuori scala - originale agli atti)

LEGENDA


	Pozzo perdente esistente
	Deoliatore esistente
	Scolmatore esistente
	Nuovo deoliatore
	Nuovo scolmatore
	Nuovo pozzo perdente
	Canaletta grigliata in ghisa
	Scarichi uffici, abitazione e meteoriche pluviali fabbricati
	Acque piazzale esistente
	Scarico pluviali
	Scarichi delle acque meteoriche provenienti dai pluviali della tettoia
	Nuove condotte per le acque provenienti del piazzale
	Nuova condotta di evaquazione per le acque provenienti dal piazzale
	Nuove caditoie
	Nuovi pozzetti d'ispezione

Allegato g)



oia
er

Allegato grafico 3 di 3: scansione stralcio di "Planimetria generale" (fuori scala - originale agli atti)



ALLEGATO 2 – ALLEGATO TECNICO DI CUI ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

ART. 1 – IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO AMMESSE

In ordine al rinnovo dell'iscrizione alla posizione rubricata al n. 36 del "Registro provinciale delle imprese che hanno effettuato la comunicazione dell'attività", in capo all'impresa ZOTTI GAETANO - avente sede legale ed operativa in via Rosa Agazzi, 11 nel comune di Staranzano (GO) - sono ammessi alle fasi di recupero, per quanto di competenza ed a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente, i rifiuti appresso elencati:

TIPOLOGIA DI RIFIUTI		DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI RECUPERO
Paragrafo D.M.05/02/98	C.E.R.		Sigla R/n
1.1	15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	R13
	15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	
	15.01.06	Imballaggi in materiali misti	
	20.01.01	Carta e cartone	
3.1	12.01.01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13 – R4
	12.01.02	Polveri e articolato di materiali ferrosi	
	15.01.04	Imballaggi metallici	
	16.01.17	Metalli ferrosi	
	17.04.05	Ferro e acciaio	
	19.01.02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	
	19.01.18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17	
	19.12.02	Materiali ferrosi	
20.01.40	Metallo		
3.2	11.05.01	Zinco solido	R13 – R4
	11.05.99	Rifiuti non specificati altrimenti	
	12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	
	12.01.04	Polveri e articolato di materiali non ferrosi	
	15.01.04	Imballaggi metallici	
	17.04.01	Rame, bronzo, ottone	
	17.04.02	Alluminio	
	17.04.03	Piombo	
	17.04.06	Stagno	
	17.04.07	Metalli misti	
	19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi	
	19.12.03	Metalli non ferrosi	
20.01.40	Metallo		
5.1	16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13 – R4
	16.01.17	Metalli ferrosi	
	16.01.18	Metalli non ferrosi	
	16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	
5.6	16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	R13 – R4
	16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	
	20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	
	20.01.40	Metallo	
5.7	16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	R13 – R4
	17.04.02	Alluminio	
	17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	
5.8	16.01.18	Metalli non ferrosi	R13 – R4
	16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	
5.8	16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	R13 – R4

	17.04.01	Rame, bronzo, ottone	
	17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	
5.16	16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	R13 – R4
	16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	
	11.01.14	Rifiuti di grassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13	
	11.02.06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11.02.05	
	11.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti	
	20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	
5.19	16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	R13 – R4
	16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	
	20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	
6.1	02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13
	15.01.02	Imballaggi in plastica	
	17.02.03	Plastica	
	19.12.04	Plastica e gomma	
	20.01.39	Plastica	
9.1	03.01.01	Scarti di corteccia e sughero	R13
	03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04	
	15.01.03	Imballaggi in legno	
	03.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti	
	17.02.01	Legno	
	20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37	
	19.12.07	Legno, diverso da quello di cui alla voce 19.12.06	
	20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	
9.2	03.01.01	Scarti di corteccia e sughero	R13
	03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04	

ART. 2 – OBBLIGHI

L'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti oggetto della presente Autorizzazione Unica Ambientale comporta l'obbligo di:

- 2.1 effettuare le operazioni indicate in oggetto nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nel D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., nella normativa tecnica vigente e nelle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente;
- 2.2 rispettare tutti gli altri adempimenti e disposizioni previsti dalla vigente disciplina in materia di rifiuti, in particolare l'obbligo di dichiarazione annuale in materia ambientale (M.U.D.) e di tenuta del Registro di carico e scarico;
- 2.3 versare alla PROVINCIA DI GORIZIA **entro il 30 Aprile di ciascun anno** i diritti di iscrizione annuale per la tenuta dei registri e per i controlli periodici di competenza previsti dalla corrispondente classe, di cui al D.M. 21 luglio 1998 n. 350, tramite **C/C postale n. 12058491** intestato a **Amministrazione Provinciale di Gorizia – Servizio Tesoreria**. La causale dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti indicazioni:
 - Denominazione, sede legale e numero di registro del richiedente;
 - Attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa Classe;
 - Partita IVA e Codice Fiscale;

L'ammontare del versamento è in relazione ai quantitativi di rifiuti trattabili dichiarati sulla Comunicazione di inizio/rinnovo delle attività, secondo quanto stabilito dal D.M. 350/98.

CLASSE	QUANTITA' ANNUA DI RIFIUTI TRATTATI	DIRITTO DI ISCRIZIONE
1	Superiore o uguale a 200.000 tonnellate	€ 774,69
2	Da 60.000 a 200.000 tonnellate	€ 490,63
3	Da 15.000 a 60.000 tonnellate	€ 387,34
4	Da 6.000 a 15.000 tonnellate	€ 258,23
5	Da 3.000 a 6.000 tonnellate	€ 103,29
6	Inferiore a 3.000 tonnellate	€ 51,65

In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione, si richiama quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 350/1998 che recita: *“l'iscrizione nei registri di cui agli articoli 32 (ora articolo 215), comma 3, e 33 (ora articolo 216), comma 3, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 22 (ora Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti”*.

- 2.4 dimostrare, qualora richiesto, il possesso dei requisiti richiesti per la gestione dei rifiuti in relazione a quanto definito dalla normativa tecnica;
- 2.5 disporre, qualora dovuti, l'effettuazione delle analisi e dei Test di cessione di cui agli artt. 8 e 9 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., nei modi e nei tempi ivi previsti dagli Allegati del predetto Decreto.

ART. 3 – PRESCRIZIONI

- 3.1 secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, qualora intervengano delle modifiche sostanziali nelle operazioni di recupero, vi è l'obbligo per il soggetto iscritto di presentare la documentazione prevista per il rinnovo della comunicazione Tale documentazione deve essere inoltrata a mezzo dello S.U.A.P. competente;
- 3.2 la sostanzialità di una variante è definita dall'art. 11, comma 3-bis della L.R. 30 del 7 settembre 1987 che di seguito si riporta: *“Le varianti sostanziali ... sono esclusivamente quelle relative ad aumenti di potenzialità di impianti già autorizzati, quelle che comportano una modificazione dei materiali da conferire agli impianti stessi, ovvero quelle che comportano una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto”*;
- 3.3 La realizzazione degli impianti di recupero rifiuti, nei quali è possibile svolgere le attività di recupero in aderenza al regime semplificato del D.Lgs. 152/2006, deve rispettare - fra le altre - le norme edilizie ed urbanistiche, la Parte Terza e Quarta del Decreto medesimo ed ogni altra disposizione che regoli la costruzione di impianti;
- 3.4 La Comunicazione di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 non ha alcun effetto sostitutivo degli atti di consenso necessari a realizzare i relativi impianti che costituiscono indispensabile presupposto per la legittimità delle comunicazioni di avvio o di prosecuzione di attività.
L'accertamento, in qualunque momento, della mancanza di tali atti di consenso (concessioni edilizie, autorizzazioni etc.) comporta l'avvio del procedimento di cancellazione dal Registro provinciale oltre agli eventuali effetti sanzionatori previsti;

ART. 4 – OPERAZIONI DI RECUPERO R12 E R13

Relativamente alle operazioni di Messa in riserva **R13**, (operazioni propedeutiche alle successive operazioni da R1 a R12), le norme previgenti l'emanazione del D.Lgs. 205 del 3 dicembre 2010 intendevano tutta una serie di operazioni quali *selezione, separazione, compattamento, cernita, vagliatura, ecc....* Tutte fasi, cioè, indispensabili di un processo di recupero ma di per sé non sufficienti per essere qualificate come operazioni di recupero in quanto non comportanti modifiche delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né, tantomeno, l'attribuzione di un diverso codice C.E.R. al rifiuto stesso.

A seguito dell'entrata in vigore del sopraccitato D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 *“Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*, sono state apportate delle modifiche all'Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 relativo alle Operazioni di recupero, introducendo delle note esplicative precedentemente non previste. In particolare la **nota 7** relativa all' **Operazione R12**, prevede quanto di seguito riportato: *“ in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccamento, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle Operazioni da R1 ad R11 ”*.

Pertanto, secondo tale disposizione normativa, le operazioni di **Messa in riserva R13**, qualora associate ad attività di pretrattamento quali disimballaggio, selezione e cernita, pressatura, ecc. – che comportano o possono comportare una variazione del codice C.E.R. - vengono definite a tutti gli effetti come **Operazione di recupero R12** e, non essendo tale operazione espressamente contemplata dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., tali attività non possono più essere svolte in procedura semplificata (di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006) ma dovranno conseguentemente essere svolte in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del Decreto medesimo.


Legenda:

- 1 ZONA SMONTAGGIO RAEE: par. 5.6, 5.16 5.19
 - 2 ZONA LAVORAZIONE CAVI ELETTRICI IN CONTAINER: par 3.1 e 3.2
 - 3 ZONA R13 IN CASSONI METALLICI IN INGRESSO: par. 3.1 e 3.2
 - 4 ZONA CERNITA MANUALE RIFIUTI IN INGRESSO
 - 5 ZONA RIFIUTI IN USCITA
-
- A. INGRESSO AUTOMEZZI
 - B. FABBRICATO UFFICI
 - C. PESA
 - D. MENSA
 - E. SPOGLIATOIO
 - F. CESOIA
 - G. PRESSA
 - H. SERBATOIO FUORI TERRA CARBURANTE

Staranzano, 28.05.2015



LAY OUT ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA ZOTTI GAETANO



via Rosa Agazzi

COMUNE DI STARANZANO

(Provincia di Gorizia)



Piazza Dante Alighieri n. 26 - 34079 Staranzano

Tel. 0481/716911 Fax 0481/716919

C.F./P.I. 00123080319

SETTORE TECNICO

UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA

Tel. 0481-716924 -949 -921

Li, 21/07/2015

Al
Servizio SUAP E Commercio
Gestioni Associate del
COMUNE DI MONFALCONE
VIA F.LLI ROSSELLI N. 17
34074 MONFALCONE (GO)

**Oggetto: Pratica SUAP n. 64/2015 – A.U.A.-
ZOTTI Gaetano – Via Rosa Agazzi n. 11, Staranzano.**

Vista la Vs. dd. 10/06/2015 con la quale ci veniva trasmesso il parere espresso dall'A.R.P.A. F.V.G. per la pratica di cui all'oggetto;

Visto che tale parere risulta sostanzialmente positivo;

Considerato che:

- la procedura di acquisizione dell'A.U.A., ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma e), prevede il rilascio da parte del Comune della comunicazione o nulla osta ai sensi dell'art. 8 comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 28 comma 4 lett. c) della L.R. n. 16/2007;
- il Comune di Staranzano allo stato attuale non è dotato di un Piano di Classificazione Acustica;

Ritenuto di condividere il parere espresso dall'A.R.P.A. F.V.G.;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Viste la Legge n. 447/1995 e la L.R. n. 16/2007;

Visti i D.P.C.M. 01/03/1991 e 14/11/1997;


Visto il D.G.R. n. 2870/2009;

Tutto ciò premesso, con la presente si rilascia il

NULLA OSTA

ai sensi dell'art. 8 comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 28 comma 4 lett. c) della L.R. n. 16/2007, per quanto riguarda gli aspetti legati all'impatto acustico, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta ZOTTI GAETANO per l'esercizio della propria attività presso lo stabilimento sito nel Comune di Staranzano in Via Rosa Agazzi n. 11.

IL RESPONSABILE
UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA
Geom. Luciano TOLOMIO





provincia di gorizia
provincie di gurize
pokrajina gorica

DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIALE e AMBIENTE

Ambiente

DETERMINAZIONE Nr. 197 / 2016

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59; Ditta: ZOTTI GAETANO (C.F. ZTTGTN51A25E098W e P.I. 00442230314); Sede legale ed operativa: via Rosa Agazzi n. 11, Staranzano (GO).

IL RESPONSABILE

PREMESSA:

1. FATTO

Per conto della ditta ZOTTI GAETANO (C.F. ZTTGTN51A25E098W e P.I. 00442230314), avente sede legale e stabilimento operativo per l'attività di "recupero rifiuti speciali non pericolosi prevalentemente ferrosi e metallici in genere" in via Rosa Agazzi n. 11 nel comune di Staranzano (GO), il Sig. Gaetano ZOTTI, in qualità di Titolare della ditta in oggetto, ha presentato la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, corredata dalla documentazione tecnica.

L'istanza è pervenuta allo Sportello Unico delle Attività Produttive (di seguito S.U.A.P.) del Comune di Monfalcone (GO) in data 27 febbraio 2015 ed è stata acquisita agli atti di questa Autorità Competente con prot. n. 6141 e n. 6173 del 3 marzo 2015. L'istanza comprende i seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, co. 4 o co. 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. DATO ATTO CHE,

in relazione all'assolvimento dell'imposta di bollo, il proponente dichiara di conservare presso la propria sede le marche da bollo, opportunamente annullate, di cui ai numeri identificativi

0113075076827 e 01130757076816 e che si demanda allo S.U.A.P. del Comune, cui compete il rilascio della presente A.U.A. adottata dalla Provincia di Gorizia, la verifica delle restanti ottemperanze riguardanti il rilascio dell'atto finale.

3. ISTRUTTORIA

La documentazione esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica di competenza è costituita:

- dal materiale acquisito al prot. provinciale n. 6141 e n. 6173 del 3 marzo 2015;
- dalla documentazione integrativa acquisita al prot. provinciale n. 17282 del 4 giugno 2015.

La domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presa in carico da questa Autorità competente in data 11 marzo 2015 con prot. provinciale n. 6955.

A seguito di integrazioni trasmesse dalla ditta in data 25 novembre 2015, la C.A.T.O. "Orientale Goriziano" – con propria nota repertoriata presso la scrivente Amministrazione con prot. n. 1674 del 20 gennaio 2016 - ha rilevato come "la documentazione integrativa ricevuta non è esauriente né sufficiente a consentire la prosecuzione dell'istruttoria interna finalizzata al rilascio dell'allegato relativo agli scarichi industriali in pubblica fognatura e necessario all'ottenimento dell'AUA, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013".

Questa Provincia, in qualità di Autorità Competente, con nota prot. n. 1848 del 21 gennaio 2016, ha informato di come "l'insufficienza della documentazione ad oggi trasmessa dalla ditta in oggetto relativamente all'ottenimento titolo abilitativo inerente l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 n. 152, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della Legge 241/90, motivazione ostativa alla continuazione del procedimento amministrativo connesso con la domanda di autorizzazione, avanzata dalla ditta ZOTTI GAETANO".

A riscontro della Comunicazione di motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., la ditta ZOTTI GAETANO ha depositato ulteriore documentazione ivi pervenuta con nota trasmessa a mezzo S.U.A.P. del Comune di Monfalcone ed acquisita al prot. n. 2410 del 27 gennaio 2016;

L'Autorità Competente ha coordinato il procedimento per tramite del Servizio Tutela del Territorio e Ambiente con esito di istruttoria e di parere favorevole da parte dei seguenti uffici:

- C.A.T.O. Orientale Goriziano in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, relativo alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 c.m.i.;
- Ufficio Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Ufficio Tecnico del Comune di Staranzano.

3.1 PARTE TERZA DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Premesso che, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, l'Autorità competente raccoglie le valutazioni di competenza di altri Enti preposti a specifiche materie rientranti nelle disposizioni del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Tenuto conto del parere favorevole rilasciato da parte della C.A.T.O. Orientale Goriziano, pervenuto presso questi Uffici, acquisito al prot. n. 5325 del 24 febbraio 2016 ed allegato alla presente

autorizzazione.

3.2 PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

L'impresa ZOTTI GAETANO - avente sede legale ed operativa in via Rosa Agazzi n. 11 nel comune di Staranzano (GO) - risulta iscritta alla posizione n. 36 del "Registro provinciale delle imprese che hanno effettuato la comunicazione dell'attività" per le attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi da esercitarsi sul Foglio 5, Mappale 2082 del C.C. di Staranzano (GO).

Vista la documentazione tecnica allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e riferita alle disposizioni di cui alla PARTE QUARTA del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con la quale si richiede il rinnovo della Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del Decreto medesimo;

Preso atto della documentazione integrativa trasmessa con note in premessa citate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ed al conseguente rilascio del presente provvedimento;

Richiamati gli ulteriori riferimenti normativi di settore:

- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - "Norme in materia ambientale", artt. 214 e 216;
- D.M. 5 febbraio 1998 - "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 22/97, n. 22";
- D.M. n. 186 del 5 aprile 2006 - "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1198 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", entrato in vigore il 25 dicembre 2010.

3.3 L.R. 18 GIUGNO 2007, N. 16 - ART. 23

Premesso che, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, l'Autorità competente raccoglie le valutazioni di competenza di altri Enti preposti a specifiche materie rientranti nelle disposizioni del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Tenuto conto del rilascio del parere di competenza comunale in merito all'impatto acustico, da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune di Staranzano, pervenuto presso questi Uffici, acquisito al prot. n. 22085 in data 22 luglio 2015 ed allegato alla presente autorizzazione.

4. NORMATIVA E REGOLAMENTI

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

- con particolare ossequio del disposto di cui all'art. 10, c. 2 del D.P.R. 59/2013;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: *“Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientali nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.”*;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 c.s.m. *“Norme in materia ambientale”*;
- Art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Disposizioni in materia di impatto acustico”*;
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- Regolamento Provinciale d'Organizzazione.

5. MOTIVAZIONE

La decisione di adozione dell'A.U.A. si fonda:

- sull'istruttoria tecnica effettuata dal personale della C.A.T.O. Orientale Goriziano per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- sull'istruttoria tecnica effettuata dal personale del Servizio Tutela del Territorio e Ambiente della PROVINCIA DI GORIZIA - Ufficio Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- sulla comunicazione di nulla osta acustico rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Staranzano.

Il provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del T.U.E.L. 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla “regolarità tecnica”.

6. RESPONSABILITA' PROCEDIMENTALE

Si richiamano:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
- l'art. 43 dello Statuto della PROVINCIA DI GORIZIA, che demanda ai dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione;
- l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 525 del 10 novembre 1997;
- l'atto del Presidente n. 19 dell'8 agosto 2008 prot. n. 23407/2008, di affidamento di incarico dirigenziale della Direzione Sviluppo del Territorio e Ambiente all'ing. Flavio GABRIELCIG;
- la Determinazione dirigenziale n. 1550/2015 con la quale il Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio e Ambiente - ing. Flavio GABRIELCIG - rinnova il conferimento dell'incarico di P.O. all'arch. Franco LENARDUZZI;
- Responsabile del coordinamento per l'Autorità Competente: arch. Franco LENARDUZZI –

Funzionario delegato di P.O.;

- Referente del procedimento dello S.U.A.P. di Monfalcone: dott. Walter MILOCCHI.

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DETERMINA

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte a tutti gli effetti nel presente articolo.

ART. 2 - DECISIONI GENERALI

a) **di accogliere** l'istanza presentata dal Sig. Gaetano ZOTTI, in qualità di Titolare della ditta ZOTTI GAETANO (C.F. ZTTGTN51A25E098W e P.I. 00442230314), avente sede legale e stabilimento operativo per l'attività di "recupero rifiuti speciali non pericolosi prevalentemente ferrosi e metallici in genere" in via Rosa Agazzi n. 11 nel comune di Staranzano (GO);

b) **di adottare** - ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - l'Autorizzazione Unica Ambientale per la ditta ZOTTI GAETANO per le attività svolte nello stabilimento operativo sito in via Rosa Agazzi n. 11 nel comune di Staranzano (GO), relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, co. 4 o co. 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

c) **di precisare** che l'eventuale positiva conclusione del procedimento amministrativo conseguente all'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (presentata dalla ditta ZOTTI GAETANO in data 10 marzo 2015) ed il rilascio del successivo provvedimento di autorizzazione all'esercizio, comporterà l'automatica decadenza del solo titolo abilitativo connesso alla Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 di cui alla precedente lett. b);

d) **di prendere atto** che, visto il parere della C.A.T.O. Orientale Goriziano allegato al presente provvedimento, devono intendersi abrogati e non più in vigore tutti i precedenti provvedimenti autorizzativi della C.A.T.O. Orientale Goriziano emessi a favore del Legale Rappresentante della ditta esercitante l'attività produttiva in oggetto e richiamati nel parere medesimo.

e) gli Allegati alla presente Determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 3 - PRESCRIZIONI GENERALI

In ordine a ciascun titolo sostituito dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:

- la presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti non compresi all'art. 2;
- la ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definiti negli allegati tecnici di seguito costituenti parte integrante del presente provvedimento. La mancata osservanza delle prescrizioni, contenute nella presente autorizzazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in relazione a ciascun titolo sostituito;
- il presente provvedimento adottato è trasmesso allo S.U.A.P. del Comune di Monfalcone (GO) per i successivi atti di competenza, notifiche e rilascio nelle forme di legge: alla Società proponente, all'A.R.P.A. – F.V.G., all' A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" ed alla Regione Friuli Venezia Giulia.
Viene, altresì, pubblicato all'Albo della Provincia e del Comune;
- la Provincia di Gorizia si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate nonché di eventuali segnalazioni derivanti dalla conclusione del procedimento di verifica dei requisiti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

ART. 4 - DURATA E RINNOVO

La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale - ai sensi dell'art. 3, co. 6, del D.P.R. 59/2013 - è pari ad anni 15 (QUINDICI) a partire dalla data di rilascio del provvedimento da parte del S.U.A.P. competente ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

ART. 5 - AVVERTENZE

Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del soggetto come sopra autorizzato, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.

L'Autorità competente:

- potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative, qualora emerga che l'inquinamento provocato dalle attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione;
- si riserva di rinnovare o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, prima della sua naturale scadenza nei casi in cui:
 - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) lo esigano nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle normative ambientali e delle prescrizioni autorizzative;

Il Gestore dell'impianto:

- dovrà comunicare preventivamente ogni ipotesi di modifica, tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente;

- qualora la modifica non sia sostanziale potrà procedere alla modifica trascorsi 60 giorni dalla comunicazione;
 - qualora la modifica sia sostanziale il Gestore dovrà richiedere, tramite lo SUAP, una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013;
- (*) Qualora la modifica comunicata dal Gestore dell'impianto sia ritenuta, da parte dell'Autorità competente, come sostanziale ai sensi della vigente normativa, nei 30 (TRENTA) giorni successivi alla comunicazione, sarà ordinato al Gestore di presentare domanda di nuova autorizzazione (ex art. 4 D.P.R. 59/2013); la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- le eventuali variazioni relative alla denominazione della Società o alle modifiche dell'assetto societario dovranno essere comunicate, sempre tramite lo SUAP, alla Provincia-Autorità competente.
L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato;
 - la cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente.

ART. 6 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

La mancata osservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni contenute nel presente Atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in relazione a ciascun titolo sostituito, in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente;

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia;

Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla "regolarità tecnica".

ART. 7 - DIRITTI E TUTELE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione.

ALLEGATI:

Allegato 1 - Allegato Tecnico al provvedimento di A.U.A. di cui alla Parte III del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

Allegato 2 - Allegato Tecnico al provvedimento di A.U.A. di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

Allegato 3 - Nulla osta in materia di tutela dall'inquinamento acustico espresso dal Comune di Staranzano.

Provincia di Gorizia, lì 29 febbraio 2016

Il Responsabile
Franco Lenarduzzi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO LENARDUZZI

CODICE FISCALE: LNRFNC65T16G284A

DATA FIRMA: 29/02/2016 17:01:36

IMPRONTA: 80C4B956D0B18852CFB6F5595B22AC1E09F5500C049615A26562E2CFB1ADAEAO
09F5500C049615A26562E2CFB1ADAEAO409B018AC23F6D87281061A5B52EF540
409B018AC23F6D87281061A5B52EF540F67038E406AB18522EFB9B09B846EDB1
F67038E406AB18522EFB9B09B846EDB14D2DEA5ADB2B0839298916F5EC5B400E



provincia di gorizia
provincie di gurize
pokrajina gorica

DIREZIONE SVILUPPO TERRITORIALE e AMBIENTE

Ambiente

DETERMINAZIONE Nr. 1196 / 2016

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
Ditta: ZOTTI GAETANO (C.F. ZTTGTN51A25E098W e P.I. 00442230314);
Sede legale ed operativa: via Rosa Agazzi n. 11, Staranzano (GO).
Modifica non sostanziale dell'A.U.A. di cui alla Determinazione n. 197/2016.

IL RESPONSABILE

PREMESSA:

1. FATTO

Per conto della ditta ZOTTI GAETANO (C.F. ZTTGTN51A25E098W e P.I. 00442230314), avente sede legale e stabilimento operativo per l'attività di "*recupero rifiuti speciali non pericolosi*" in via Rosa Agazzi n. 11 nel comune di Staranzano (GO), il Sig. Gaetano ZOTTI, in qualità di Titolare della ditta in oggetto, ha presentato istanza di modifica dell'A.U.A. adottata con Determinazione n. 197 del 29 febbraio 2016, corredata da documentazione tecnica.

L'istanza è pervenuta allo Sportello Unico delle Attività Produttive (di seguito S.U.A.P.) del Comune di Monfalcone (GO) in data 10 novembre 2016 ed è stata acquisita agli atti di questa Autorità Competente con prot. n. 24805 nella medesima data.

Con successiva trasmissione, repertoriata al protocollo provinciale n. 24978 del 15 novembre 2016, lo S.U.A.P. del comune di Monfalcone ha - altresì - inoltrato la documentazione presentata dalla suddetta ditta quale integrazione volontaria alla istanza in questione.

L'istanza comprende la modifica dei seguenti titoli:

- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2. ISTRUTTORIA

La documentazione esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica di competenza è costituita dal materiale acquisito con note di cui ai protocolli provinciali n. 24805 e n. 24978, rispettivamente del 10 novembre 2016 e 15 novembre 2016.

L'Autorità Competente ha coordinato il procedimento per tramite del Servizio Tutela del Territorio e Ambiente con esito di istruttoria e di parere favorevole da parte dell'Ufficio Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2.1 PARTE QUARTA DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

L'impresa ZOTTI GAETANO avente sede legale ed operativa in via Rosa Agazzi n. 11 nel comune di Staranzano (GO) risulta iscritta alla posizione n. 36 del "*Registro provinciale delle imprese che hanno effettuato la comunicazione dell'attività*" per le attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi da esercitarsi sul Foglio 5, Mappale 2082 del C.C. di Staranzano (GO);

Preso atto della documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica dell'A.U.A. adottata in data 29 febbraio 2016, riferita alle disposizioni di cui alla PARTE QUARTA del D.Lgs. 152/2006 e consistente nella richiesta inserimento di codici C.E.R. erroneamente dimenticati nella precedente domanda di A.U.A. adottata dalla scrivente Autorità Competente con Determinazione n. 197/2016;

Rilevato come i codici C.E.R. in questione rientrano nelle tipologie di rifiuti di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 del D.M. 5 febbraio 1998, già ricompresi nell'A.U.A. attualmente in capo alla ditta in oggetto;

Verificata l'ammissibilità di tali codici C.E.R. alle attività di recupero previste dal combinato disposto di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5 febbraio 1998;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla ditta, la modifica in oggetto non comporterà variazioni nelle quantità annue, nei macchinari e nei processi di trasformazione dei rifiuti come già accolti nella Determinazione n. 197/2016;

Ritenuto, pertanto, che la modifica proposta dalla ditta ZOTTI GAETANO sia da ritenersi non sostanziale alla luce dei disposti di cui all'art. 11, comma 3-bis della L.R. 30/1987, secondo il quale costituiscono variante sostanziale al progetto approvato "*esclusivamente quelle relative ad aumenti di potenzialità di impianti già autorizzati, quelle che comportano una modificazione dei materiali da conferire agli impianti stessi, ovvero quelle che comportano una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto*";

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ed al conseguente rilascio del presente provvedimento;

Richiamati gli ulteriori riferimenti normativi di settore:

- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - "*Norme in materia ambientale* ", artt. 214 e 216;
- D.M. 5 febbraio 1998 - "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 22/97, n. 22*";
- D.M. n. 186 del 5 aprile 2006 - "*Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1198 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure*

semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;

- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;*
- D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 - *“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, entrato in vigore il 25 dicembre 2010.*

3. MOTIVAZIONE

La decisione di adozione dell’A.U.A. si fonda sull’istruttoria tecnica effettuata dal personale del Servizio Tutela del Territorio e Ambiente della PROVINCIA DI GORIZIA - Ufficio Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Il provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147bis del T.U.E.L. 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla *“regolarità tecnica”*.

4. RESPONSABILITA’ PROCEDIMENTALE

Si richiamano:

- l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle *“Funzioni e responsabilità della dirigenza”*;
- le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell’Ente;
- l’art. 43 dello Statuto della PROVINCIA DI GORIZIA, che demanda ai dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione;
- l’art. 9 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 525 del 10 novembre 1997;
- l’atto del Presidente n. 19 dell’8 agosto 2008 prot. n. 23407/2008, di affidamento di incarico dirigenziale della Direzione Sviluppo del Territorio e Ambiente all’ing. Flavio GABRIELCIG;
- la Determinazione dirigenziale n. 1550/2015 con la quale il Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio e Ambiente ing. Flavio GABRIELCIG rinnova il conferimento dell’incarico di P.O. all’arch. Franco LENARDUZZI;
- Responsabile del coordinamento per l’Autorità Competente: arch. Franco LENARDUZZI – Funzionario delegato di P.O.;
- Referente del procedimento dello S.U.A.P. di Monfalcone: dott. Walter MILOCCHI.

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, la completezza dell’istruttoria condotta nonché il rispetto dei termini ai sensi dell’articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

DETERMINA

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte a tutti gli effetti nel presente articolo.

ART. 2 - DECISIONI GENERALI

a) di **dichiarare** non sostanziale l'istanza di modifica all'A.U.A. adottata con Determinazione n. 197/2016, proposta dalla ditta ZOTTI GAETANO, in base al disposto di cui all'art. 11 della L.R. 30/1987 in quanto la stessa non apporta aumenti di potenzialità, non comporta una modificazione dei materiali da conferire e non riguarda modifiche della tecnologia generale applicata all'impianto;

b) di **accogliere** l'istanza di modifica non sostanziale presentata dal Sig. Gaetano ZOTTI, in qualità di Titolare della ditta ZOTTI GAETANO (C.F. ZTTGTN51A25E098W e P.I. 00442230314) avente sede legale e stabilimento operativo per l'attività di "recupero rifiuti speciali non pericolosi" in via Rosa Agazzi n. 11 nel comune di Staranzano (GO) di cui alle con note acquisite - rispettivamente - ai prott. n. 24805 del 10 novembre 2016 e n. 24978 del 15 novembre 2016;

c) la **tabella** di cui all'art. 1 dell'*ALLEGATO 2 - ALLEGATO TECNICO DI CUI ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE* alla Determinazione n. 197/2016 del 29 febbraio 2016, **viene sostituita** dalla seguente:

TIPOLOGIA DI RIFIUTI		DESCRIZIONE	ATTIVITÀ DI RECUPERO
Paragrafo D.M.05/02/98	C.E.R.		Sigla R/n
1.1	15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	R13
	15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	
	15.01.06	Imballaggi in materiali misti	
	20.01.01	Carta e cartone	
3.1	10.02.10	Scaglie di laminazione	R13 – R4
	12.01.01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	
	12.01.02	Polveri e articolato di materiali ferrosi	
	12.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione)	
	15.01.04	Imballaggi metallici	
	16.01.17	Metalli ferrosi	
	17.04.05	Ferro e acciaio	
	19.01.02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	
	19.01.18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17	
	19.12.02	Materiali ferrosi	
	20.01.40	Metallo	
3.2	10.08.99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione)	R13 – R4
	11.05.01	Zinco solido	

	11.05.99	Rifiuti non specificati altrimenti	
	12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	
	12.01.04	Polveri e articolato di materiali non ferrosi	
	12.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai cascami di lavorazione)	
	15.01.04	Imballaggi metallici	
	17.04.01	Rame, bronzo, ottone	
	17.04.02	Alluminio	
	17.04.03	Piombo	
	17.04.06	Stagno	
	17.04.07	Metalli misti	
	19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi	
	19.12.03	Metalli non ferrosi	
	20.01.40	Metallo	
5.1	16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13 – R4
	16.01.17	Metalli ferrosi	
	16.01.18	Metalli non ferrosi	
	16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	
5.6	16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	R13 – R4
	16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	
	20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	
	20.01.40	Metallo	
5.7	16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	R13 – R4
	17.04.02	Alluminio	
	17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	
5.8	16.01.18	Metalli non ferrosi	R13 – R4
	16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	
5.8	16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	R13 – R4
	17.04.01	Rame, bronzo, ottone	
	17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	
5.16	16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	R13 – R4
	16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	
	11.01.14	Rifiuti di grassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13	
	11.02.06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11.02.05	
	11.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti	
	20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	
5.19	16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15	R13 – R4

	16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	
	20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35	
6.1	02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13
	15.01.02	Imballaggi in plastica	
	17.02.03	Plastica	
	19.12.04	Plastica e gomma	
	20.01.39	Plastica	
9.1	03.01.01	Scarti di corteccia e sughero	R13
	03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04	
	15.01.03	Imballaggi in legno	
	03.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti	
	17.02.01	Legno	
	20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37	
	19.12.07	Legno, diverso da quello di cui alla voce 19.12.06	
	20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	
9.2	03.01.01	Scarti di corteccia e sughero	R13
	03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03.01.04	

ART. 3 - PRESCRIZIONI GENERALI

La presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti.

La mancata osservanza delle prescrizioni, contenute nella presente autorizzazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente provvedimento adottato è trasmesso allo S.U.A.P. del Comune di Monfalcone (GO) per i successivi atti di competenza, notifiche e rilascio nelle forme di legge: alla Società proponente, all'A.R.P.A. – F.V.G., all'A.A.S. n. 2 “*Bassa Friulana-Isontina*” ed alla Regione Friuli Venezia Giulia. Viene, altresì, pubblicato all'Albo della Provincia e del Comune.

La Provincia di Gorizia si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate nonché di eventuali segnalazioni derivanti dalla conclusione del procedimento di verifica dei requisiti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..

ART. 4 - AVVERTENZE

Il presente provvedimento, concernendo esclusivamente una modifica non sostanziale dell'A.U.A. adottata con Determinazione n. 197/2016 del 29 febbraio 2016, lascia impregiudicate le prescrizioni, le condizioni, gli obblighi e la scadenza in esso stabiliti e posti in capo al soggetto autorizzato;

ART. 5 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

La mancata osservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni contenute nel presente Atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in relazione a ciascun titolo sostituito, in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente;

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia;

Il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10 ottobre 2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla "regolarità tecnica".

ART. 6 - DIRITTI E TUTELE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione della presente autorizzazione.

Provincia di Gorizia, lì 05 dicembre 2016

Il Responsabile
Franco Lenarduzzi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LENARDUZZI FRANCO

CODICE FISCALE: LNRFNC65T16G284A

DATA FIRMA: 05/12/2016 08:08:18

IMPRONTA: 8B29BA6D1F1954B43F07F03EA7CA4139EA34D5DBC2422853ADCF795CD594A791
EA34D5DBC2422853ADCF795CD594A7917E606C6EA6864CDB82C276579912233E
7E606C6EA6864CDB82C276579912233E70162E7272CD33DB307E2B7F0C54BA68
70162E7272CD33DB307E2B7F0C54BA689F81391140E886D18DB1857A69992AC9